

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1100

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BIANCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 2006

Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in materia di limitazione dei mandati di sindaco e di presidente della provincia

ONOREVOLI SENATORI. – Il processo di profondo rinnovamento delle autonomie locali, avviato con la legge 8 giugno 1990, n. 142, e proseguito, in sintesi, con la legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di provincia, con le «leggi Bassanini» 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, sulla semplificazione amministrativa e con la riforma del Titolo V della Costituzione, ha complessivamente ridisegnato l'architettura delle istituzioni locali. Tali disposizioni, come noto, sono oggi ricomprese nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'articolo 51 del predetto testo unico prevede l'ineleggibilità ad un terzo mandato consecutivo per sindaci e presidenti di provincia che abbiano già ricoperto la medesima carica nei due mandati precedenti.

Tale limitazione nacque con l'intento di bilanciare gli effetti della citata legge n. 81 del 1993 che, introducendo l'elezione diretta del sindaco, riconosceva a tale carica una posizione più forte rispetto alla precedente normativa, in quanto legittimata direttamente dal cittadino elettore. Poteva pertanto avere un fondamento legittimo in quella specifica contingenza, mentre ad oggi resta l'unico ed incomprensibile vincolo tra tutte le cariche soggette ad elezione diretta del nostro ordinamento.

Va osservato, inoltre, che il voto contrario espresso dalla maggioranza dei votanti al referendum costituzionale del 25 e 26 giugno 2006, ha cancellato tra l'altro anche la disposizione che avrebbe introdotto il limite di mandato per i presidenti di regione. Appare evidente, quindi, un crescente anacronismo e un'incoerenza del nostro sistema elettorale, ponendosi in contrasto con la necessità di assicurare stabilità e continuità all'azione amministrativa ed apparendo, innanzitutto, lesivo del principio di sovranità popolare.

Tutti i rappresentanti delle istituzioni, pur se in diversi livelli di governo, sono chiamati ad amministrare la cosa pubblica con lo stesso impegno, la stessa assunzione di responsabilità – per i sindaci, in particolare, assai più diretta che in passato – ma con premesse di durata rigidamente precostituite solo per alcuni, indipendentemente dalla bontà o meno del proprio operato.

Va dato atto che la stessa legge sull'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di provincia ha consentito l'emergere di una classe dirigente locale spesso preparata ed efficiente ed ha ridato vitalità agli enti locali, generando radicali cambiamenti civili, sociali e culturali in tutto il nostro paese.

Non è certo, inoltre, di scarsa rilevanza assistere ad un sempre più copioso intervento della giurisprudenza sull'attuazione dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, derivandone un quadro complessivo di incertezza normativa. In particolare, successivamente alle elezioni amministrative del mese di maggio 2006, venti sindaci sono stati riconfermati al terzo mandato consecutivo dando origine a procedure e ricorsi di diversa natura, rivelando uno stato di incertezza applicativa della norma ancora più evidente che in passato.

Infine, gli esponenti politici di entrambi gli schieramenti hanno depositato in Parlamento numerose proposte di legge finalizzate al superamento delle attuali disposizioni concernenti il mandato dei sindaci e dei presidenti di provincia, nel tentativo di riprendere un iter avviato già da tempo nelle precedenti legislature ma mai giunto all'approvazione di una legge a tale riguardo.

Il disegno di legge che segue intende abrogare la disposizione relativa alla limitazione del numero dei mandati dei sindaci e dei presidenti delle province.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* i commi 2 e 3 sono abrogati;
- b)* nella rubrica, le parole «Limitazione dei mandati» sono soppresse.

